

La regolamentazione del dibattito democratico nell'era del costituzionalismo digitale^(*)

Jordane ARLETTAZ*

Sommario: 1. Introduzione 2. Sviluppo 2.1. La democrazia ibrida e la trasformazione dell'uso di Internet 2.2. Democrazia ibrida e continuità giuridica degli spazi

1. Introduzione

La regolamentazione del dibattito democratico nell'era digitale è una vera sfida per il giurista. È infatti certo che la democrazia oggi non si regge solo sul momento elettorale e che un buon regime democratico non può essere ridotto a un regime basato solo sul voto. La democrazia presuppone, innanzitutto e come condizione per garantirne l'efficacia, l'esistenza di un luogo in cui sia possibile garantire uno spazio etico di discussione, un luogo fondamentale per la formazione della politica e della cittadinanza. Tuttavia, questa condizione è raramente sancita in modo esplicito nei testi costituzionali. La Costituzione svizzera è quindi una delle poche che afferma esplicitamente che "la garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione delle opinioni dei cittadini"¹.

In questo senso, tra le numerose riflessioni che esistono nel campo del diritto costituzionale dopo lo sviluppo del diritto digitale², ce n'è una che vede le nuove tecnologie come un mezzo di diffusione delle questioni politiche, uno strumento per ampliare la partecipazione dei cittadini, o addirittura uno strumento per educare i cittadini attraverso l'informazione e la vigilanza. Molti di coloro che hanno riflettuto sulla e-democracy sostengono quindi l'emergere di un nuovo contratto sociale che dovrà unire tra loro gli utenti di Internet e, soprattutto, coloro che governano e coloro che sono governati. Questo contratto sociale ridefinito avrebbe molte virtù perché porrebbe i cittadini in un rapporto di uguaglianza e di libero scambio con i loro rappresentanti. L'e-democracy romperebbe così con la democrazia offrendo un'orizzontalità che favorisce l'uguaglianza, lontana dal modello attualmente consolidato di democrazia rappresentativa in cui emergono relazioni verticali e quindi diseguali tra i cittadini e i loro rappresentanti.

Queste caratteristiche della e-democracy farebbero molto di più che offrire una tregua alle nostre democrazie che stanno invecchiando. Esse fornirebbero quello spazio pubblico di discussione ideale in cui ogni individuo sarebbe un cittadino informato, attivo, impegnato e pienamente coinvolto nella sfera politica.

(*) Traduzione dallo spagnolo di Angelo Schillaci.

* Professoressa di diritto costituzionale, Università di Montpellier.

¹ Articolo 34.2 della Costituzione svizzera del 1999.

² D. Cardon, *La Démocratie Internet. Promesses et limites*, Paris, 2010; T. Vedel, *L'idée de démocratie électronique. Origines, visions, questions*, in P. Perrineau (dir.), *Le désenchantement démocratique*, La Tour d'Aigues, 2003; O. Le Bot, J. Arletta, *La démocratie en un clic? Réflexions autour de la notion d'e-démocratie*, Paris, 2010.

Tuttavia, il cyberspazio non va mai confuso con lo spazio pubblico di discussione teorizzato dal filosofo Jürgen Habermas³. Il lavoro svolto nel campo delle scienze politiche dimostra che lo spazio pubblico digitale ha gli stessi limiti di quello che si sviluppa al di fuori di Internet, oppure presenta lacune specifiche per il dibattito e la discussione online. Come nuovo oggetto di riflessione del diritto costituzionale, il cyberspazio ci costringe quindi a ripensare il quadro democratico dell'espressione nel mondo digitale⁴ e a costruire un costituzionalismo ibrido⁵.

Se le riflessioni sulla democrazia digitale⁶ riguardano soprattutto la costruzione di una nuova democrazia o di una democrazia parallela, che consentirebbe di sanare i mali delle nostre democrazie invecchiate, bisogna riconoscere che la rivoluzione digitale non è avvenuta. Le nostre democrazie non sono state ossigenate dalle nuove tecnologie, né sono state sanate dalla diffusione di Internet, ma sono diventate più complesse. La cittadinanza si esercita oggi in più modi, il dibattito politico si svolge in luoghi e su siti web diversi, le fonti di informazione si sono diversificate e la comunicazione dei responsabili politici si è professionalizzata e adattata a espressioni brevi e semplificate. In questo contesto, non si dovrebbe più affidare a Internet il compito di risolvere le varie crisi dei regimi democratici, ma riflettere sul modello democratico in costruzione, che associa i nostri vecchi strumenti di espressione dei cittadini a nuovi mezzi di comunicazione e informazione.

Le nostre democrazie sono diventate ibride e il diritto costituzionale deve accompagnare questa trasformazione per evitare che il fenomeno dell'ibridazione renda le nostre democrazie schizofreniche e che emergano due democrazie parallele o che si crei un conflitto tra democrazia digitale e tradizionale.

La democrazia ibrida, che esiste nella pratica ma non è ancora pienamente costruita dal diritto, ha bisogno di essere regolata in due modi. Un primo possibile ambito di regolamentazione potrebbe avere come oggetto lo spazio democratico di discussione e dovrebbe garantire una continuità giuridica e costituzionale tra i luoghi tradizionali di formazione ed espressione della cittadinanza e i nuovi spazi che costituiscono internet e i social network. Un secondo ambito di regolamentazione potrebbe riguardare in particolare lo spazio democratico per l'esercizio dei diritti, che richiede di conciliare la libertà di espressione dei cittadini con altri requisiti costituzionali.

Sebbene questi due possibili ambiti di regolamentazione non siano gli stessi, sono comunque collegati dal punto di vista giuridico; uno spazio democratico di discussione è, in effetti, uno spazio in cui si esercitano i diritti. La democrazia ibrida richiede quindi sia una continuità giuridica tra gli spazi di discussione tradizionali e quelli digitali, sia una continuità giuridica nell'esercizio dei diritti. Questa riconciliazione non è semplice e pone una domanda: il diritto può accompagnare la costruzione di uno spazio pubblico di discussione virtuoso? O, per dirla in altro modo, può il diritto realizzare il mito habermasiano?

2. Sviluppo

2.1. La democrazia ibrida e la trasformazione dell'uso di Internet

Una metafora comune per le nuove tecnologie è stata quella delle cosiddette "superstrade dell'informazione". Essa designa una prima fase dello sviluppo di un'economia della conoscenza facilitata dalla democratizzazione di Internet. Oltre all'accesso ai servizi commerciali, queste autostrade mettono tutti in contatto immediato con la conoscenza. L'espressione "autostrade dell'informazione" ha dato l'idea che Internet fosse strumento della conoscenza. Per questo motivo il Parlamento europeo e i giudici costituzionali hanno riconosciuto l'esistenza di un diritto fondamentale di accesso a Internet sulla base del diritto all'informazione. In questo modo, le democrazie hanno

³ J. Habermas, *L'espace public*, Paris, 1988.

⁴ C. Girard, *Quel espace public pour internet?*, in *Esprit*, 11/2021, p. 39 ss.

⁵ P. Flichy, *La démocratie 2.0.*, in *Etudes*, 5/2010, p. 617 ss.

⁶ C. Richaud, *Les réseaux sociaux : nouveaux espaces de contestation et de reconstruction du politique?*, in E. Sales (dir.), *Le numérique au service du renouvellement de la vie politique*, Fondation Varenne, 2018, p. 59.

cercato di rendere Internet uno spazio sempre più aperto, mentre le autocrazie hanno cercato i mezzi tecnici per controllare o addirittura sospendere i servizi digitali. Questa affermazione mostra l'intero paradosso di Internet; è stato infatti un fiorente strumento di destabilizzazione dei regimi politici durante la primavera araba di fronte alle vecchie dittature, ma persiste come strumento di controllo nelle dittature che hanno condotto la propria rivoluzione digitale in versione autoritaria. Ad esempio, la Cina ha investito nei *big data* e nell'intelligenza artificiale per disporre del know-how tecnologico necessario al controllo assoluto di Internet. Mentre Internet avrebbe potuto diventare un'arma di contropotere, diffondendo l'opposizione politica attraverso i mezzi digitali, al contrario è soggetto a limitazioni esercitate dalle autorità nazionali, il che porta a un rafforzamento del carattere autoritario del regime. L'immagine delle superstrade dell'informazione ha quindi permesso di distinguere le democrazie dalle autocrazie applicando lo spirito della filosofia del liberalismo al mondo digitale.

Ma la massificazione dell'uso dei social network cambia questa immagine: Internet contiene autostrade, certo, ma anche strade e piazze pubbliche. Le strade sono luoghi di incontro, di scambio, di voci, di conflitti, di molestie e di violenza. Le piazze pubbliche consentono incontri di convivialità, ma anche di rivendicazione; possono avere luogo manifestazioni di gioia collettiva così come di rabbia. Le strade e le piazze sono luoghi politici che, in assenza di regolamentazione, rischiano di essere teatro di disordini.

Oggi Internet non si limita a queste autostrade, ma ha permesso la nascita di nuove strade, nuove piazze pubbliche. Le democrazie possono trattarle come luoghi virtuali di innovazione e creatività che, nell'interesse del liberalismo, dovrebbero essere in grado di autoregolarsi. Oppure, potrebbero voler estendere l'ambito di operatività del diritto costituzionale per trasformare queste nuove strade virtuali in uno spazio pubblico habermasiano. La sfida è quindi quella di sviluppare mezzi democratici per disciplinare l'uso di Internet, distinguendoli dalle modalità autocratiche di controllo della vita digitale.

Le democrazie sono quindi il prodotto di regole, diritti, libertà, ma anche di obblighi con l'obiettivo di trasformare le strade e le piazze in uno spazio pubblico di discussione pacifica. La costruzione di una democrazia ibrida nel diritto implica quindi la disciplina e la regolamentazione del dibattito su Internet, senza rinunciare alle esigenze liberali che rendono i nostri regimi politici delle democrazie⁷. Per questo, la democrazia ibrida deve garantire la continuità giuridica tra gli spazi di discussione tradizionali e i nuovi spazi digitali.

Questa sfida non è semplice, ma se lo spazio pubblico di discussione rimane un mito, il diritto costituzionale ha altri spazi che sono stati concepiti teoricamente e costruiti giuridicamente. Queste costruzioni giuridiche, che hanno cercato di conciliare la libertà di espressione con le esigenze democratiche, possono essere applicate alla sfera digitale?

2.2. Democrazia ibrida e continuità giuridica degli spazi

Negli ultimi anni, infatti, molti Stati hanno affrontato il problema del quadro giuridico della libertà di espressione su Internet e sui social network in una democrazia liberale. Lo studio delle risposte date in queste occasioni da legislatori e giudici costituzionali mostra che un adattamento degli strumenti costituzionali esistenti è preferito alla costruzione di un vero e proprio nuovo diritto costituzionale del mondo digitale. La scelta di affrontare i problemi derivanti dal digitale muovendosi nell'ambito del quadro costituzionale classico porta a una riconciliazione tra democrazia elettorale e democrazia liberale. Infatti, "a livello di principi, la sfida consiste nel raggiungere il delicato equilibrio di proteggere la democrazia esercitata dal voto senza intaccare la democrazia resa possibile dalla libertà di espressione"⁸.

La necessità di conciliare la "tutela dello scrutinio" e la "tutela della libertà di espressione" poggia, tuttavia, su un consenso intorno all'idea che la democrazia è intesa come un regime politico in cui si

⁷ A. Boix Palop, *La construcción de los límites a la libertad de expresión en las redes sociales*, in *Revista de Estudios Políticos*, 173/2016, p. 55 ss.

⁸ R. Rambaud, *Lutter contre la manipulation de l'information*, in *Actualité juridique Droit administratif* (AJDA), 8/2019, p. 453.

forma una cittadinanza attiva e partecipativa e in cui sono garantite anche le libertà fondamentali degli individui. In questo senso, il legislatore che ha il compito di attuare questi diritti deve conciliare tutti i requisiti costituzionali caratteristici delle democrazie liberali e, in particolare, quando questi diritti politici sono esercitati su Internet, conciliare la necessaria etica della discussione da un lato e la libertà di espressione dall'altro.

A questo proposito, ci sembra interessante fare luce sulla dottrina del foro pubblico sviluppata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Recentemente, questa dottrina è riemersa in relazione all'uso dei social network nella sfera sociale e politica. La dottrina del foro pubblico, emersa nella giurisprudenza della Corte a partire dagli anni '30 e sviluppata in particolare negli anni '70, è in un certo senso l'"approssimazione geografica del Primo Emendamento"⁹ della Costituzione americana, dedicato alla libertà di espressione. L'idea alla base di questa giurisprudenza è che lo status giuridico della libertà di espressione varia a seconda del luogo in cui viene esercitata. La Corte distingue infatti tre categorie di "fori" all'interno dei quali i cittadini esercitano il loro diritto alla libertà di espressione. Il classico foro pubblico (strade, parchi, marciapiedi, ecc.) è uno spazio per il quale il controllo della Corte Suprema è ampio e mira a verificare la legittimità (interesse governativo impellente) della limitazione all'esercizio della libertà di espressione. La seconda categoria è costituita dal cosiddetto foro pubblico non storico o designato (che è costituito da nuovi luoghi in cui la libertà di espressione viene esercitata in modo pubblico): anche in questo caso il controllo della Corte Suprema è ampio, ma non è esclusa la possibilità di chiudere completamente questo foro. La terza e ultima categoria è rappresentata dal foro non pubblico: le autorità pubbliche possono escludere i cittadini o le loro proposte da questo foro a causa del contenuto dei messaggi, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Così, ogni luogo di discussione corrisponde a un regime giuridico più o meno liberale. In questo senso, Internet costituisce un foro pubblico classico o designato o, al contrario, crea un nuovo spazio dal quale il diritto costituzionale potrebbe elaborare nuovi principi?

Per risolvere la questione, l'aspetto particolarmente interessante di questa dottrina è che non si limita a conciliare libertà e restrizioni giuridiche. Difende anche l'idea che alcuni luoghi, anche se di uso privato, possano essere obbligati a rispettare la libertà di espressione. In questo senso, la dottrina del foro pubblico cerca di tematizzare la continuità degli spazi e di regolare per legge i luoghi virtuali in cui si svolge il dibattito democratico. Fondamentalmente, la dottrina del foro pubblico è una dottrina che porta anche a limitare i diritti di proprietà in nome del dibattito democratico. Questo è importante quando si considera il mondo digitale, perché dietro ai social network ci sono grandi aziende (Facebook, Twitter). Queste aziende sono proprietarie degli account dei loro utenti? Queste aziende hanno il monopolio di regolare il dibattito sugli account dei loro utenti? Anche quando l'utente è un Presidente della Repubblica o un partito politico? La democrazia ibrida deve anche pensare all'economia dei social network, al mercato digitale delle idee. La questione è importante perché, in democrazia, la parola di un Capo di Stato o di un partito politico non è la stessa di un comune cittadino. Impegnati in una competizione elettorale che è caratteristica delle democrazie pluraliste, l'assenza di regolamentazione dei media può portare a una competizione truccata, a un pluralismo distorto.

Negli Stati Uniti, la regolamentazione del dibattito democratico è un obiettivo e la classificazione di Internet come foro pubblico classico potrebbe ridurre la capacità di regolamentazione da parte delle autorità pubbliche¹⁰. Tuttavia, nel 2017 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha applicato la dottrina del foro pubblico classico a Internet e, in particolare, ai social media.

Tuttavia, questa giurisprudenza deve essere messa in prospettiva. In primo luogo, questo riconoscimento è stato fatto all'interno di una Corte che è molto divisa su questo tema, perché questa qualificazione ha come conseguenza che una regolamentazione del dibattito su Internet per proteggere la democrazia potrebbe essere soggetta a un ampio controllo giudiziario e persino essere

⁹ D. A. Farber, J. E. Nowak, *The misleading nature of public forum analysis: content and context in first amendment adjudication*, in *Virginia Law Review*, 70/1984. Si veda anche D. W. Park, *Government Speech and the Public Forum: A Clash Between Democratic and Egalitarian Values*, in *Gonzaga Law Review*, 45/2010.

¹⁰ C. Demaske, *Public Forum Doctrine and the Internet: A Neoliberal Approach to Speech Protection*, in *Democratic Communiqué*, 29/2020.

censurata, lasciando le democrazie impotenti a garantire uno spazio pubblico di discussione digitale che soddisfi gli stessi requisiti di uno spazio pubblico di discussione classico. Ma soprattutto, la posizione della Corte Suprema su questo tema non è ancora definita.

In una recente causa che opponeva il Presidente Trump a The Knight First Amendment Institute at Columbia University¹¹, a seguito del blocco da parte dell'ex presidente dei commenti critici di singoli individui sul suo account Twitter, la Corte Suprema non ha potuto pronunciarsi sulla natura giuridica dei social media per motivi di ammissibilità. In questo modo, la Corte ha evitato di affrontare la spinosa questione se l'account Twitter di un presidente possa costituire un foro pubblico classico o designato. All'interno della Corte, il giudice Clarence Thomas, al contrario, ha ritenuto che la questione dovesse essere affrontata e decisa nel merito. L'*opinion* del giudice Thomas è interessante perché, a differenza della maggioranza, Thomas offre una vera e propria riflessione sulla qualificazione giuridica della questione e sulla possibilità di riconoscere un account Twitter come foro pubblico. Secondo lui, le piattaforme digitali sono più simili ai trasporti pubblici e, come tali, vi ritroviamo l'immagine di autostrade dell'informazione; potrebbero quindi essere soggette a una regolamentazione simile a quella precedentemente richiesta alle compagnie telegrafiche e poi telefoniche. In particolare, la loro attività economica potrebbe essere limitata in termini di diritto di escludere determinate persone dal loro servizio. Quindi, secondo il giudice Thomas, il problema posto dalle piattaforme Twitter o Facebook alle democrazie liberali deriva dalla loro posizione dominante nel mercato economico delle idee. Qui si pone la sfida di riflettere sulla questione dell'economia della democrazia ibrida.

Indubbiamente, la questione dovrà essere risolta sia negli Stati Uniti, in base alla dottrina del foro pubblico, sia nei Paesi in cui tale dottrina non esiste. La questione è già al centro di un contenzioso in Italia¹². Nel 2020, il Tribunale di Roma ha affrontato la spinosa questione della regolamentazione del dibattito nello spazio pubblico digitale a seguito della chiusura dell'account Facebook del partito politico Casa Pound. Facebook ha giustificato la chiusura dell'account sostenendo che Casa Pound era un partito politico neofascista e che la sua ideologia violava le condizioni generali di utilizzo stabilite da Facebook. Pertanto, la chiusura dell'account sarebbe una questione di libertà d'impresa. Tuttavia, in due occasioni, i giudici di Roma hanno rifiutato di permettere a un'azienda privata di limitare l'espressione di un partito politico¹³. Con il loro ragionamento, i giudici non hanno voluto adattare le regole del dibattito democratico alle particolarità della comunicazione sui social network e, soprattutto, si sono rifiutati di permettere a Facebook di sostituire le tradizionali autorità di regolamentazione della vita politica italiana. Facebook non è il custode dei valori costituzionali. Questa giurisprudenza porta a estendere le regole costituzionali del gioco democratico a Internet e garantisce così questa continuità giuridica degli spazi, caratteristica della democrazia ibrida.

Infine, la questione della continuità giuridica degli spazi è un tema particolarmente attuale in Francia. Durante la campagna presidenziale del 2022, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la sua candidatura attraverso il suo account Twitter, utilizzato per diffondere messaggi rilevanti per l'esercizio della funzione di presidente della Repubblica. Questa pratica è stata messa in discussione dalla *Commissione nazionale per il controllo della campagna elettorale* in vista delle elezioni presidenziali (CNCCEP), costringendo Emmanuel Macron a creare un altro account twitter appositamente riservato alla propaganda elettorale¹⁴. Le nuove tecnologie permettono quindi di dare una realtà fisica alla scissione della funzione presidenziale e del candidato alle elezioni presidenziali.

¹¹ Corte Suprema degli Stati Uniti, *Biden v. Knight First Amendment Institute at Columbia University*, 593 U.S. (2021).

¹² Si veda anche *Vox anuncia una querrela contro Twitter España por bloquear su cuenta oficial*, in "Europa press", 29/01/2021.

¹³ Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, RG n. 59264/2019, 12/12/2019; Tribunale di Roma, XXVII Sezione civile, causa n. 80961/19, 29/04/2020. Si vedano: A. Golia Jr, R. Behring, *Private (Transnational) Power without Authority: Online fascist propaganda and political participation in CasaPound v. Facebook*, in *VerfBlog*, 2020/2/18; B. Mazzolai, *Hate speech e comportamenti d'odio in rete: il caso Forza Nuova c. Facebook*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 3/2020, p. 581 ss.

¹⁴ A. Levade, *Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux: quelles règles pour un président-candidat?*, in *Blog Le club des juristes*, 09/04/2022.

Da parte sua, il Consiglio costituzionale ha fatto numerose dichiarazioni di incostituzionalità contro le leggi che cercano di regolare il dibattito democratico online¹⁵. È quindi particolarmente vigile nel suo controllo, difendendo la libertà di espressione e rifiutando che la legge dia alle piattaforme digitali i mezzi legali per censurare parole o opinioni. Per citare una delle ultime, nel 2020 il Consiglio costituzionale ha sentenziato quanto segue: “Nello stato attuale dei media e tenendo conto dello sviluppo diffuso dei servizi di comunicazione online al pubblico e anche dell’importanza assunta da questi servizi per la partecipazione alla vita democratica e l’espressione di idee e opinioni, questo diritto implica la libertà di accedere a questi servizi e di esprimersi al loro interno”.¹⁶

La regolamentazione giuridica del discorso online non è facile e rischia di indebolire la democrazia. Partecipando e facilitando gli scambi, il dibattito, l’analisi critica e il pluralismo delle correnti di pensiero, Internet rappresenta certamente uno strumento di diffusione e massificazione della cittadinanza attiva. In questo senso, la sua regolamentazione da parte dello Stato può essere vista come una restrizione illegittima della libertà di espressione e dei diritti dei cittadini. Ma Internet può anche trasformarsi in un potente strumento di disinformazione di massa, di manipolazione del voto o addirittura di raggruppamento di forze sociali che lottano contro un regime democratico, ricorrendo anche alla violenza. Come ha detto E. Macron durante la sua presidenza: “Possiamo discutere di tutto, ma discutere del falso può portarci fuori strada”¹⁷.

L’obiettivo è ancora più fondamentale nei periodi elettorali in termini di scambi e discussioni online, ma anche la diffusione di “bufale” o notizie false può avere un impatto sul voto dei cittadini¹⁸. Su questo tema, il giurista è soggetto a un’ulteriore difficoltà¹⁹. Non si tratta solo di mettere a confronto la democrazia del voto con la democrazia delle libertà, ma più precisamente di conciliare principi costituzionali di pari valore giuridico, come i principi di chiarezza del dibattito elettorale e di sincerità dello scrutinio da un lato, e la libertà di espressione dall’altro.

È ormai scontato che la manipolazione delle informazioni si traduca in una manipolazione del voto e che un individuo male informato sia un cittadino male informato. La salvaguardia dei diritti politici dei cittadini richiede il mantenimento della qualità del dibattito democratico. È quindi chiaro che, in una democrazia liberale, non si tratta di contrapporre le garanzie del dibattito democratico ai diritti e alle libertà fondamentali, ma di conciliare i diritti politici del cittadino che vota con i diritti fondamentali del cittadino che discute.

In Francia, il precedente della diffusione di bufale o fake news che ha fatto seguito a quello che è diventato noto come “Macronleaks” durante la campagna presidenziale del 2017, ovvero la massiccia diffusione di bufale derivanti dall’hackeraggio di documenti interni reali del partito politico del candidato e futuro presidente Emmanuel Macron, ha portato all’adozione da parte del parlamento, nel dicembre 2018, della cosiddetta legge “Lotta alla manipolazione dell’informazione”.

Modificando il Codice elettorale e sancendo anche nuovi poteri per le autorità di regolamentazione e infine aumentando la responsabilità delle piattaforme digitali nei tre mesi precedenti le elezioni, la legge mirava a fornire gli strumenti per purificare la campagna presidenziale combattendo la propagazione massiccia e deliberata di notizie false. In questo senso, la scelta fatta dal parlamento francese dimostra la volontà di limitare la libertà di espressione su internet per consolidare la possibile costruzione di uno spazio pubblico per la sana discussione di notizie che potrebbero manipolare il voto dei cittadini.

¹⁵ I. Falque-Pierrotin, *La Constitution et internet*, in *Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel*, 2012/3, p. 31 ss.

¹⁶ Conseil constitutionnel français, Décision n° 2020-801 DC, 18 juin 2020, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

¹⁷ E. Macron, *Discorso, Voeux aux français* (dicembre 2018). A questo proposito, v. G. Calvès, *La liberté d’expression n’est pas la liberté de dire n’importe quoi*, in *Constructif*, 56/2020.

¹⁸ V. Gazagne-Jammes, *La citoyenneté numérique à l’épreuve des fausses informations*, in *La Revue des droits de l’homme*, 17/2020.

¹⁹ C. Langlais-Fontaine, *Démêler le vrai du faux: étude de la capacité du droit actuel à lutter contre les deepfakes*, in *La Revue des droits de l’homme*, 18/2020.

Il Consiglio Costituzionale è stato chiamato a svolgere un controllo di costituzionalità della legge; concludendo che era conforme alla Costituzione, il Consiglio ha poi convalidato il lavoro di conciliazione svolto dal Parlamento tra diversi principi costituzionali. In questa occasione, il Consiglio ha riconosciuto in particolare la legittimità della volontà del Parlamento di limitare la libertà di espressione nei casi in cui si rivelino “abusi” nell’esercizio di questa libertà che “violano l’ordine pubblico e i diritti di terzi”. Tuttavia, “le violazioni effettuate nell’esercizio di tale libertà devono essere necessarie, appropriate e proporzionate allo scopo perseguito”²⁰.

Per questo motivo, il Consiglio costituzionale è particolarmente attento al controllo dei limiti posti all’esercizio della libertà di espressione. Questa vigilanza, che si traduce in un vigoroso controllo di proporzionalità, si spiega, secondo il Consiglio, con il fatto che “la libertà di espressione è di particolare importanza nel dibattito politico e durante le campagne elettorali. Essa garantisce sia l’informazione di ogni individuo sia la difesa di tutte le opinioni, ma protegge anche dalle conseguenze degli abusi commessi sulla sua base, consentendo di rispondere ad essi e di denunciarli”²¹.

Il Consiglio costituzionale francese si è quindi impegnato a tutelare una democrazia ibrida, che consenta, per legge, una continuità degli spazi di discussione. Questa giurisprudenza, ancora in costruzione, cerca di proteggere “la nuova casa dello spirito” (*nouvelle demeure de l’esprit*)²² del cittadino in una democrazia liberale.

Abstract

Il contributo propone un’indagine circa la regolamentazione del dibattito pubblico nel contesto del costituzionalismo digitale, partendo dall’idea che la diffusione delle piattaforme digitali obblighi a una ridefinizione del contratto sociale.

Parola chiave: costituzionalismo digitale; democrazia; dibattito pubblico

*

The paper aims to investigate the regulation of public debate in the context of digital constitutionalism, starting from the idea that the spread of digital platforms forces a redefinition of the social contract.

Keywords: digital constitutionalism; democracy; public debate

²⁰ Conseil constitutionnel, décisions n° 2018-773 DC et n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018, Loi et loi organique relatives à la lutte contre la manipulation de l’information.

²¹ CC 2018, cons. 22.

²² J. P. Barlow, *Déclaration d’indépendance du Cyberspace* (trad. dell’originale “A Cyberspace Independence Declaration”, 1996), in O. Blondeau (dir.), *Libres enfants du savoir numérique. Une anthologie du “Libre”*, Paris, 2000, p. 50.